

SENTENZE TRIBUTARIE

# Senza notifica, cartelle e ruoli impugnabili

*In assenza di valida notifica delle cartelle di pagamento di cui il contribuente sia venuto a conoscenza soltanto con la consegna dell'estratto di ruolo, sarà ammissibile l'impugnazione di quest'ultimo insieme con le cartelle non notificate. Spetterà al giudice tributario, poi, in caso di accoglimento del ricorso, annullare sia gli estratti di ruolo che le cartelle sottese. Si tratta delle considerazioni che si leggono nella sentenza n. 2028/14/2019 della Ctp di Salerno a fronte di ricorso proposto da un contribuente avverso numerosi estratti di ruolo relativi ad altrettante cartelle di pagamento per disparate tipologie di crediti tributari. Conveniva quindi in giudizio la regione Campania, l'Agenzia delle entrate e la Camera di commercio, poi costituitisi e alcuni enti comunali invece rimasti contumaci. La Commissione salernitana osservava che nonostante la regolare costituzione in giudizio e gli argomenti dedotti nelle proprie memorie difensive, nelle quali si rappresentava della regolare notifica entro i termini delle cartelle, di fatto poi per queste ultime non veniva depositata alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolare notificazione al contribuente. La stessa regione Campania costituita, invece, depositava relate di notifica afferenti a cartelle indirizzate al*

*contribuente ma non oggetto di impugnazione. Tali circostanze palesanti l'omessa regolare notifica dei titoli annessi agli estratti di ruolo impugnati rendevano pienamente ammissibile, secondo gli insegnamenti di Cassazione, l'opposizione contro gli estratti di ruolo, primi atti con i quali il contribuente prendeva conoscenza delle pretese a suo carico vantate dai predetti diversi enti. Contro le stesse, oltretutto, deduceva l'intervenuta prescrizione: triennale per le tasse automobilistiche, quinquennale per i tributi locali e decennale per i diritti camerati. Il collegio richiamava quindi le sezioni unite di Cassazione (Cass. Ss.uu. n. 19704/2015) proprio per evidenziare la piena ammissibilità dell'impugnativa avanzata dal contribuente avverso gli estratti ruolo rilasciategli, essendo stato appurato in giudizio l'assenza di valida notifica dei titoli esattoriali annessi a essi. Riconfermando, quindi che è sempre ammissibile l'impugnazione della cartella sulla premessa che essa non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, la Ctp accoglieva il ricorso annullando estratti e cartelle sottese.*

**Benito Fuoco**

## LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con ricorso del 29/1/2019, M. G. conveniva in giudizio la regione Campania, l'Agenzia delle entrate, la Camera di commercio, i comuni di Capaccio e di Pisciotta impugnando venti estratti di ruolo collegati ad altrettante cartelle, che assumeva non essergli mai state notificate, per disparati tributi di competenza dei vari enti convenuti, deducendo la prescrizione dei crediti e la decadenza dal potere di riscossione.

Si costituivano la regione Campania, l'Agenzia delle entrate e la Camera di Commercio.(...)

Premette la commissione di essere competente per territorio anche per quanto concerne l'impugnazione degli estratti di ruolo (in numero di 8) relativi a tasse automobilistiche benché l'ente impositore abbia sede in Napoli: ciò perché la richiamata competenza si radica con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4

del dlgs n. 546 del 1992 (...).

Rileva, ancora in premessa, che nessuno degli enti costituiti ha versato in atti copia della notifica delle cartelle alle quali risultano legati gli estratti di ruolo. La regione Campania, in particolare, ha prodotto copia di cartelle non afferenti l'impugnazione (le otto cartelle impugate dal ricorrente riguardano anni 2011-2013 mentre le copie delle notifiche prodotte concernono notificazioni avvenute negli anni precedenti e dunque palesemente relative ad altre cartelle verosimilmente inevase). Il che rende ammissibile l'impugnazione in forza di quanto stabilito dalle Ss.uu. della Cassazione, con la sentenza n. 19704 del 2/10/2015, secondo la quale l'estratto di ruolo è impugnabile qualora sia data in giudizio la prova che la cartella di pagamento non sia stata validamente notificata al contribuente. In buona sostanza, è in tal caso sempre ammissibile l'impugnazione della cartella sulla premessa che essa non sia stata validamente notificata e

della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

Nel merito, dal momento che le tasse automobilistiche si prescrivono in tre anni, i tributi locali in cinque e i diritti camerati in dieci, deve rilevarsi che sono prescritti tutti i tributi di cui agli atti impugnati: le tasse automobilistiche, dai nn. da 1 a 8 dell'impugnativa, il diritto camerale del 2003 di cui al n. 10 e i restanti tributi locali lei o Tarsu, poiché risalenti a un periodo più risalente di quello entro il quale è maturata la prescrizione come sopra individuata.

Le spese possono compensarsi in ragione della natura della decisione (il ricorrente nemmeno ha dedotto di avere pagato alcuno dei tributi in argomento).

PQM Accoglie il ricorso e annulla le cartelle di pagamento impugate in uno agli estratti di ruolo.